

Lunedì 16 maggio 2022

IL CASO DEL GIORNO

Sponsorizzazioni al test dell'inerenza e della qualificazione dell'onere

/ Luca FORNERO

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le **spese di sponsorizzazione** rilevano sotto un duplice profilo:

- la loro inerenza all'attività esercitata;
- la loro qualificazione [...]

PAGINA 2

IL PUNTO IAS

Ai fini IAS strumenti finanziari simili alle obbligazioni con specifici requisiti

/ Luca MIELE

Ai fini IAS, ai sensi dell'art. 5 del DM 8 giugno 2011, emanato al fine di coordinare le regole di determinazione della base imponibile IRES con gli standard contabili internazionali, indipendentemente dalla [...]

PAGINA 11

FISCO

Buoni carburante estesi a tutti i dipendenti di "datori di lavoro privati"

È stato modificato il precedente riferimento alle aziende private

/ Pamela ALBERTI e Alessandro COTTO

I buoni carburante possono essere concessi ai dipendenti non solo dalle "aziende" private, ma da tutti i **datori di lavoro**, inclusi quindi gli studi professionali. Nell'ambito della conversione in legge del DL 21/2022 è stata prevista una modifica alla norma di cui all'art. 2 recante la disciplina del "bonus carburante per i dipendenti".

Nella versione originaria, la citata disposizione stabiliva, al comma 1, che "Per l'anno 2022, l'importo del valore di **buoni benzina** o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

Viene ora previsto che le parole "a titolo gratuito da aziende private" siano **sostituite** con "dai datori di lavoro privati".

Al riguardo, nel dossier del Servizio studi del Senato relativo alla conversione in legge, viene affermato che:

"l'articolo 2, comma 1, con le modifiche proposte dagli emendamenti 2.7 e identici approvati in sede referente, riconosce a tutti i datori di lavoro privati (nel testo precedente alle sole aziende private) la possibilità di assegnare a qualsiasi titolo (nel testo precedente solo gratuitamente) ai propri dipendenti un incentivo sotto forma di buoni benzina o analoghi titoli per un ammontare massimo di 200 euro". Le modifiche riguardano, quindi, da un lato i **soggetti** che possono erogare i buoni benzina nell'ambito della disciplina di favore, dall'altro la modalità con cui può avvenire tale erogazione.

Con riferimento al primo punto, il concetto di "**azienda privata**" utilizzato nella versione originaria della disposizione poneva un problema con riferimento ai dipendenti degli studi professionali, che sarebbero stati esclusi dall'agevolazione (si veda "Buoni benzina non tassati con dubbio dipendenti degli studi professionali" del 25 marzo). Con l'utilizzo della locuzione "datori di lavoro privati" la detassazione spetta ora [...]

PAGINA 3

IN EVIDENZA

Modello REDDITI complesso per gli incrementi ACE oltre 5 milioni

Ricongiunzione possibile tra Gestione separata e Casse dei professionisti

Il Fisco punta ai dati fattura integrati

Documentazione probatoria importante per le regole anti-ibridi

ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 9

FISCO

Ancora pochi giorni per evitare la stretta SOA

/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

La "stretta SOA" sui **bonus edilizi** derivanti da "lavori di importo superiore a 516.000 euro", prevista dall'emendamento approvato alla Camera dei Deputati in sede di conversione in legge del DL 21.3.2022 n. [...]

PAGINA 4

Sponsorizzazioni al test dell'inerenza e della qualificazione dell'onere

Secondo la Cassazione, dal 2008 rientrano sempre tra le spese di pubblicità

/ Luca FORNERO

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le **spese di sponsorizzazione** rilevano sotto un duplice profilo:

- la loro **inerenza** all'attività esercitata;
- la loro qualificazione come **spesa di pubblicità** o rappresentanza.

In merito al primo aspetto, secondo la sentenza della Cassazione n. [6528/2022](#), sono inerenti (e, quindi, deducibili) le spese sostenute da una società di smaltimento dei rifiuti per sponsorizzare una squadra di calcio, dal momento che l'obiettivo, anche strategico, dello sponsor consiste nella crescita della propria immagine commerciale e del prestigio del marchio.

A nulla rileva la circostanza che il messaggio pubblicitario, rivolto al pubblico di un evento sportivo, sarebbe inidoneo a realizzare l'obiettivo dell'**incremento dei ricavi**, posto che la giurisprudenza di legittimità nega l'esistenza di un collegamento tra spese derivanti da un contratto di sponsorizzazione e la diretta aspettativa dell'incremento dei ricavi.

Nel caso di specie, le spese sostenute sono state ritenute idonee a valorizzare ed accrescere l'attività svolta dallo sponsor, in quanto quest'ultimo potrebbe essere comunque interessato a diffondere la propria immagine sul mercato, con conseguenziale capacità penetrativa nello stesso, e così ad accreditarsi anche presso gli operatori economici di settore.

In senso conforme si era espressa anche l'ordinanza n. [30024/2021](#), che ha giudicato inerente la **sponsorizzazione** di gare automobilistiche da parte di una società esercente attività di vendita al dettaglio di articoli di utensileria e altri per la casa, in quanto sostanzialmente correlata alla propria attività produttiva anche in via indiretta, potenziale o in **proiezione futura**, in considerazione degli "importanti elementi di visibilità" che ne sarebbero derivati in capo ad essa, dovendo, secondo il contratto, il marchio dello sponsor essere esposto, tra l'altro, sulla foto ufficiale della scuderia e su poster e materiale pubblicitario.

Appurata l'inerenza dell'onere all'attività d'impresa, occorre ora interrogarsi sulla sua riconducibilità tra le spese di pubblicità o tra quelle di rappresentanza.

In tale ottica, appare innovativo il principio espresso dall'ordinanza n. [21452/2021](#), secondo la quale, in base alla normativa vigente **dal 2008**, le spese di sponsorizzazione vanno ricondotte nel novero di quelle di pubblicità e, come tali, non sono soggette ai limiti di deducibilità previsti dall'**art. 108** comma 2 del TUIR.

In pratica, nell'attuale contesto normativo deve rite-

nersi superato il "dibattito circa la qualificazione giuridica delle sponsorizzazioni quali spese di rappresentanza o di pubblicità, che è sorto anteriormente alla legge finanziaria 2008 (...)".

In effetti, la nozione di spesa di pubblicità resa dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. [34/2009](#), § 3.1, alla luce della legislazione attualmente vigente, esclude, in ogni caso, la riconducibilità dei costi di sponsorizzazione tra quelli di rappresentanza. In particolare, secondo il citato documento di prassi, le spese di pubblicità sono quelle sostenute in forza di un contratto a **prestazioni corrispettive**, la cui causa va ricercata nell'obbligo della controparte di pubblicizzare/propagandare – a fronte della percezione di un corrispettivo – il marchio e/o il prodotto dell'impresa al fine di stimolarne la domanda.

In senso conforme, si è pronunciata anche Assonime (approfondimento n. 6/2013), secondo la quale, posto il **carattere gratuito** delle spese di rappresentanza secondo la definizione fornita dall'**art. 1** comma 1 del DM 19 novembre 2008, tra di esse non possono essere incluse quelle di sponsorizzazione, che traggono origine da prestazioni corrispettive: tali oneri vanno quindi considerati di pubblicità.

Per quanto sopra, le spese di sponsorizzazione, per risultare **integralmente deducibili** come spese di pubblicità, devono essere:

- dirette a reclamizzare un prodotto commerciale oppure il nome o il marchio dell'impresa;
- corrisposte a fronte di un obbligo sinallagmatico del soggetto beneficiario.

Diversamente, nel contesto legislativo vigente **fino al 2007**, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario le spese di sponsorizzazione devono essere ricondotte tra quelle di rappresentanza, in assenza di dimostrazione, da parte del contribuente:

- della sussistenza di una diretta aspettativa di **ritorno commerciale** (cfr. Cass. n. [25021/2018](#) e n. [3433/2012](#));
- del concreto vantaggio ritraibile dalle sponsorizzazioni in termini di incremento della clientela e dei ricavi (cfr. Cass. n. [10914/2015](#)).

Peraltro, secondo il risalente orientamento del Ministero delle Finanze (R.M. n. [2/1016](#) del 1974 e n. [9/204](#) del 1992), fino al 2007 le spese di sponsorizzazione sarebbero comunque qualificabili come spese di pubblicità, in presenza di un "rapporto **sinallagmatico** tra lo sponsor e il soggetto sponsorizzato, in base al quale le parti interessate fissano le clausole contrattuali in relazione agli scopi che esse intendono raggiungere".

Buoni carburante estesi a tutti i dipendenti di "datori di lavoro privati"

È stato modificato il precedente riferimento alle aziende private

/ Pamela ALBERTI e Alessandro COTTO

I buoni carburante possono essere concessi ai dipendenti non solo dalle "aziende" private, ma da tutti i **datori di lavoro**, inclusi quindi gli studi professionali. Nell'ambito della conversione in legge del DL [21/2022](#) è stata prevista una modifica alla norma di cui all'[art. 2](#) recante la disciplina del "bonus carburante per i dipendenti".

Nella versione originaria, la citata disposizione stabiliva, al comma 1, che "Per l'anno 2022, l'importo del valore di **buoni benzina** o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'[articolo 51](#), comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

Viene ora previsto che le parole "a titolo gratuito da aziende private" siano **sostituite** con "dai datori di lavoro privati".

Al riguardo, nel [dossier](#) del Servizio studi del Senato relativo alla conversione in legge, viene affermato che: "l'articolo 2, comma 1, con le modifiche proposte dagli emendamenti 2.7 e identici approvati in sede referente, riconosce a tutti i datori di lavoro privati (nel testo precedente alle sole aziende private) la possibilità di assegnare a qualsiasi titolo (nel testo precedente solo gratuitamente) ai propri dipendenti un incentivo sotto forma di buoni benzina o analoghi titoli per un ammontare massimo di 200 euro".

Le modifiche riguardano, quindi, da un lato i **soggetti** che possono erogare i buoni benzina nell'ambito della disciplina di favore, dall'altro la modalità con cui può avvenire tale erogazione.

Con riferimento al primo punto, il concetto di "**azienda privata**" utilizzato nella versione originaria della disposizione poneva un problema con riferimento ai dipendenti degli studi professionali, che sarebbero stati esclusi dall'agevolazione (si veda "[Buoni benzina non tassati con dubbio dipendenti degli studi professionali](#)" del 25 marzo). Con l'utilizzo della locuzione "datori di lavoro privati" la detassazione spetta ora a tutti i dipendenti del settore privato, ivi compresi i dipendenti degli studi professionali (modifica accolta con favore da Confprofessioni; si veda "[Buoni carburante anche](#)

[per i dipendenti degli studi professionali](#)" del 12 maggio).

Resta comunque ferma la **facoltà** del datore di lavoro di concedere o meno i buoni carburante nel 2022 e l'importo degli stessi; l'unico vincolo ai fini dell'agevolazione è il limite massimo di 200 euro per lavoratore. Continuerebbero, inoltre, a essere esclusi dalla disposizione di favore i dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Quanto alla modifica relativa alle modalità di erogazione ai fini dell'agevolazione, si rileva che inizialmente era previsto che i buoni fossero concessi "**gratuitamente**", previsione che viene tuttavia ora eliminata.

Questa modifica sembra diretta a fugare ogni dubbio in ordine alla possibilità di utilizzare i buoni in esame anche ai fini della parte variabile di tale retribuzione, come conversione parziale o integrale del premio di risultato (possibilità che deve essere contemplata dal contratto collettivo aziendale o territoriale; *cfr.* dossier del Servizio studi del Senato).

Nonostante la norma non lo disponga espressamente, il citato dossier, richiamando la Relazione illustrativa, afferma che gli importi riconosciuti sotto forma di buoni carburante sono **ulteriori** rispetto alla soglia attualmente prevista di esenzione dall'IRPEF (pari a 258,23 euro) e non concorrono alla determinazione della somma dei compensi non monetari corrisposti dall'azienda.

Alcuni aspetti ancora da chiarire

Restano tuttavia ancora **da chiarire** numerosi aspetti della disciplina di cui all'art. 2 del DL 21/2022.

Ad esempio, nessuna indicazione è stata fornita in relazione all'ipotesi di **superamento** della soglia dei 200 euro di buoni carburante.

Inoltre, con riferimento ai soggetti destinatari dei buoni carburante, la norma fa espresso riferimento soltanto ai "**dipendenti**", per cui sembrerebbero esclusi i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (tra cui, ad esempio, i co.co.co e gli amministratori non dipendenti e non professionisti).

Ancora pochi giorni per evitare la stretta SOA

Le nuove disposizioni non si applicano ai lavori in corso all'entrata in vigore della legge di conversione del DL 21/2022, nonché ai contratti di appalto o di subappalto con data certa anteriore

/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

La "stretta SOA" sui **bonus edilizi** derivanti da "lavori di importo superiore a 516.000 euro", prevista dall'emendamento approvato alla Camera dei Deputati in sede di conversione in legge del DL 21.3.2022 n. 21 (si veda "[Dal 2023 certificazione SOA per lavori edilizi superiori a 516 mila euro](#)" del 14 maggio 2022), produce effetti a partire dal 2023, ma, è bene per tutti gli operatori averlo chiaro, entra in vigore immediatamente.

A livello di disciplina transitoria, l'ultimo comma dell'articolo che introduce la "stretta" stabilisce infatti che "le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi **data certa**, ai sensi dell'[articolo 2704](#) del codice civile, **anteriore** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Ipotizzando, a titolo esemplificativo, che la legge di conversione del DL [21/2022](#) entri in vigore il 20 maggio 2022 (ultimo giorno utile per il termine di 60 giorni per la conversione in legge del decreto), ne consegue che, per i lavori **non ancora cominciati** a tale data e affidati sulla base di contratti di appalto privi di data certa anteriore al 20 maggio, troveranno applicazione le disposizioni secondo cui "ai fini del riconoscimento" del superbonus e degli altri bonus edilizi contemplati dal co. 2 dell'[art. 121](#) del DL 34/2020, i lavori devono essere affidati ad imprese appaltatrici e subappaltatrici che risultino titolari della certificazione SOA, oppure almeno di un contratto sottoscritto per l'ottenimento del rilascio della certificazione SOA "al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto".

Necessario aver richiesto la certificazione SOA

Quindi, restando al nostro esempio, se viene stipulato un **contratto di appalto** per lavori superiori a 516.000 euro in data 25 maggio 2022, l'impresa cui vengono affidati i lavori deve possedere già a quella data (25 maggio 2022) la certificazione SOA, oppure il contratto già sottoscritto con un ente certificatore per il rilascio della certificazione SOA.

In assenza di questo requisito (la cui entrata in vigore è dunque "immediata"), le spese sostenute dal committente per l'esecuzione dei lavori saranno comunque agevolabili con i bonus edilizi, ma soltanto quelle sostenute sino al **31 dicembre 2022**, perché per quelle sostenute a decorrere dall'1 gennaio 2023 verrà meno il riconoscimento ai fini di tali agevolazioni fiscali.

Inoltre, sempre restando al nostro esempio, se alla data del 25 maggio 2022 l'impresa affidataria dei lavori aveva potuto documentare al committente solo il contratto sottoscritto con un ente certificatore per il rilascio della certificazione SOA (perché non già in possesso di una certificazione SOA rilasciata), ove il rilascio della certificazione SOA non si perfezioni, le spese sostenute dal committente (che dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 continuano a poter beneficiare dei bonus edilizi, come per le spese relative a lavori affidati a imprese che, alla data di stipula del contratto di appalto o subappalto, già risultavano titolari di una certificazione SOA) **cessano di essere riconosciute** ai fini dei bonus edilizi a partire dal 1° luglio 2023.

Fermo restando che la norma deve ancora passare il vaglio del Senato, è dunque evidente che le imprese interessate, che non dispongono già di una certificazione SOA e che nemmeno abbiano già sottoscritto un **contratto** con un ente certificatore per il rilascio della **certificazione SOA**, devono affrettarsi a compiere gli opportuni passi per non ritrovarsi completamente spiazzate da un giorno per l'altro con l'ormai prossima entrata in vigore della legge di conversione del DL [21/2022](#).

Una accortezza sicuramente importante potrebbe essere anche quella di velocizzare il perfezionamento di tutti i contratti di appalto e subappalto di importo superiore a 516.000 euro che sono in fase di ultimazione, attribuendo ai medesimi **data certa** con scambio di proposta contrattuale e relativa accettazione a mezzo di posta elettronica certificata, così da "approfittare" della norma transitoria e sottrarli all'ambito di applicazione della nuova norma.

In ogni caso, tutte valutazioni e decisioni da fare e da assumere nel volgere non di pochi mesi o settimane, bensì di pochi giorni.

Modello REDDITI complesso per gli incrementi ACE oltre 5 milioni

Le istruzioni al modello intervengono nel silenzio della norma

/ Gianluca ODETTO e Enrico TERRAGNI

La disciplina della “**super ACE**” continua a presentare alcuni aspetti critici, in modo particolare per quanto riguarda i gruppi di società, posto che la normativa di riferimento ([art. 19](#) del DL 73/2021) si è innestata senza i necessari coordinamenti su quella dell’agevolazione “madre”.

La questione è amplificata per i soggetti che ancora intendano beneficiare della misura sotto forma di **credito d'imposta** (soluzione tuttora tecnicamente possibile), posto che il modello telematico di istanza contiene dati estremamente sintetici e comporta, quindi, delicate valutazioni *ex ante* da parte dell’impresa interessata.

Il problema principale sembra rappresentato dal **computo delle riduzioni** dovute alle operazioni infragruppo “sensibili” (in primo luogo, i conferimenti a favore di società controllate), in particolare nelle situazioni in cui gli importi dei conferimenti a monte eccedono la soglia di legge di 5 milioni di euro.

Sotto il profilo testuale, questa soglia è prevista dall’[art. 19](#) comma 2 terzo periodo del DL 73/2021 con riferimento alla “variazione in aumento del capitale proprio”. Questo richiamo, tuttavia, non risulta esaustivo, in quanto la “variazione in aumento del capitale proprio”, a norma dell’[art. 5](#) comma 1 del DM 3 agosto 2017, è rappresentata dalla **somma algebrica** degli incrementi (es. conferimenti in denaro, utili accantonati a riserva), dei decrementi (distribuzione di riserve ai soci) e delle riduzioni dovute agli investimenti in titoli e valori mobiliari.

Ove si interpreti questo richiamo in modo **testuale**, quindi, in presenza ad esempio di un aumento di capitale ricevuto nel 2021 per 20 milioni di euro – cui non corrisponda alcuna riduzione –, esso sarebbe agevolato per 5 milioni, mentre i 15 milioni rimanenti (ragguagliati, peraltro, *pro rata temporis*) accederebbero all’agevolazione “ordinaria”, con il coefficiente dell’1,3%. Non aiutano, in questo senso, le risposte rese dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2022, le quali menzionano il limite di 5 milioni di euro riferendolo agli “incrementi”, e quindi a rigore alle sole componenti positive della somma algebrica.

La **struttura** dei modelli di dichiarazione e le relative specifiche tecniche presentano, invece, un’impostazione di maggior favore, in quanto riferiscono il limite di 5 milioni di euro agli incrementi computati al netto non solo delle riduzioni per distribuzioni di riserve e per incrementi per investimenti in titoli e valori mobiliari, ma anche delle riduzioni dovute alle operazioni di cui all’[art. 10](#) del DM 3 agosto 2017.

Ciò significa che, riprendendo l’esempio di cui sopra, se la società A ha ricevuto nel 2021 un conferimento dei soci di 20 milioni, ma ne ha riversato (sempre nel 2021) 15 a titolo di aumento di capitale a favore della controllata B, A beneficia della “super ACE” per l’intero importo di 5 milioni (20 - 15). Analogamente, se B, con base “**super ACE**” lorda di 15 milioni, capitalizza la controllata C per 10, può anch’essa beneficiare dell’agevolazione per l’importo massimo di 5 milioni, e così via per tutti gli anelli successivi della catena.

Questa impostazione consente di evitare **penalizzazioni** nei gruppi, in cui tipicamente (e linearmente) l’aumento di capitale viene effettuato sulla capogruppo; dal punto di vista normativo, essa potrebbe giustificarsi alla luce dell’art. 10 comma 2 del DM 3 agosto 2017, ai sensi del quale la variazione in aumento di cui all’art. 5 (ovvero, la somma il cui *cap* è stabilito in 5 milioni di euro) è ridotta in misura corrispondente alle somme pagate in esito alle operazioni infragruppo (come detto, la norma di cui all’[art. 19](#) del DL 73/2021 nulla dispone in merito).

Questa impostazione dei modelli di dichiarazione porta con sé la necessità di osservare alcune cautele (esse – è bene ribadirlo – riguardano anche le situazioni in cui la società non abbia effettuato **operazioni infragruppo**). Analizzando le specifiche tecniche dei modelli, infatti, ne risulterebbe un quadro per cui la compilazione del campo degli incrementi (rigo RS112A, colonna 1) non vede alcuna limitazione, potendosi inserire qualunque importo; solo il campo “Differenza”, al netto, dunque, di tutte le componenti negative (rigo RS112A, colonna 4) vede una limitazione, non superabile, a 5 milioni di euro.

Ipotizzando, quindi, il caso di una società che riceve un conferimento per **20 milioni di euro**, senza alcuna riduzione per operazioni infragruppo, essa dovrebbe a rigore indicare l’intero importo tra gli incrementi in RS112A (colonna 1) fruendo, tuttavia, del beneficio “super ACE” limitatamente ai 5 milioni (importo automaticamente ridotto dal programma di compilazione nel rigo RS112A, colonna 4). Non è però previsto un meccanismo di riporto automatico della differenza di 15 milioni nel rigo RS113, colonna 1, riferito all’ACE “ordinaria”, per cui a ciò deve provvedere l’operatore in via manuale.

Il fatto si deve, probabilmente, alla circostanza per cui, dovendosi ragguagliare *pro rata temporis* l’eccedenza di 15 milioni di euro, il sistema non è in grado di prevedere **in modo automatico** il “ribaltamento” della stessa, per la quale occorrono preventivi calcoli manuali.

Ricongiunzione possibile tra Gestione separata e Casse dei professionisti

Con una recente pronuncia, la Corte d'Appello di Milano consolida l'orientamento giurisprudenziale che estende tale facoltà

/ Beniamino GALLO

La contribuzione versata nella Gestione separata INPS può essere **ricongiunta** con quella versata nelle Casse pensionistiche dei liberi professionisti iscritti agli albi. Questo è quanto deciso dalla Corte d'Appello di Milano con la recente sentenza n. [97/2022](#) in merito a un contenzioso tra un consulente del lavoro e l'INPS, al quale l'Istituto previdenziale aveva negato la ricongiunzione presso l'**ENPACL** dei contributi versati alla Gestione separata.

Va detto che, in ambito previdenziale, il cittadino che ha versato contributi in fondi pensionistici differenti può avvalersi di diversi istituti per valorizzare gli "spezzoni" di contribuzione al fine del raggiungimento del **diritto** a pensione. Si tratta, in sintesi, della ricongiunzione, del cumulo e della totalizzazione.

Lo scopo dei tre istituti previdenziali è il medesimo, ma le regole per attivarli e gli effetti sull'**importo** della pensione possono essere diversi. In breve, gli effetti pensionistici migliori si ottengono con la "**ricongiunzione**" che, nei casi in cui è attivabile, trasferisce i contributi versati nelle diverse casse in quella prescelta dal lavoratore come se questi contributi fossero sempre stati versati in quella determinata cassa. Tale scelta comporta un **costo** a carico del lavoratore, ma ha il vantaggio di non prevedere limitazioni nel calcolo della pensione.

Invece, il cumulo e la totalizzazione hanno in comune la **gratuità** dell'operazione per il lavoratore, ma con effetti diversi sull'importo della pensione.

In particolare, il **cumulo** prevede che i diversi spezzoni di contribuzione diano origine a quote di pensione calcolate secondo le regole proprie di ciascun Fondo pensionistico; quindi si potrebbero avere casi di contribuzione che dà origine a una quota di pensione calcolata col metodo retributivo assieme a un'altra quota calcolata con il metodo contributivo. In ogni caso, il lavoratore riceverà un pagamento unitario.

La **totalizzazione** invece prevede esclusivamente il calcolo con il metodo contributivo, ma la pensione viene liquidata con una finestra di 18 mesi dopo il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di 21 mesi per la pensione anticipata.

Per quanto riguarda i **liberi professionisti**, la ricongiunzione dei contributi è regolamentata dalla L. 5 marzo 90 n. [45](#) e, in base a tale disposizione normativa, il professionista iscritto all'ENPACL – coinvolto nel caso esaminato dalla Corte d'Appello di Milano – aveva chiesto di ricongiungere presso la propria Cassa pro-

fessionale i contributi versati alla Gestione separata.

L'INPS aveva rigettato la richiesta sostenendo che tra la Gestione separata e le altre Casse di previdenza la ricongiunzione non è ammessa. Per l'Istituto previdenziale, essendo la Gestione separata un fondo pensione che eroga trattamenti calcolati esclusivamente col metodo **contributivo**, non era possibile la ricongiunzione dei contributi presso una cassa pensionistica che eroga trattamenti con calcolo diverso dal contributivo. A parere dell'INPS, la **modalità** per l'utilizzo dei contributi versati nella Gestione separata può essere solo quella del cumulo o della totalizzazione.

Inoltre, ha sostenuto l'Istituto previdenziale, la **Gestione separata** non era contemplata tra le Casse pensionistiche che avrebbero potuto attivare la ricongiunzione ai sensi della L. 45/90.

La Corte d'Appello di Milano, invece, con la sentenza n. 97 del 30 marzo scorso, è stata di diverso avviso, condannando l'INPS a eseguire la **ricongiunzione** dei contributi presso l'ENPACL.

In pratica, la Corte territoriale ha chiarito che la L. 45/90 **non** prevede **limitazioni** alla facoltà di ricongiunzione. La legge citata prevede la ricongiunzione dei contributi versati a Casse e fondi obbligatori in termini generali, senza una elencazione specifica dei Fondi pensionistici con i quali sia ammessa e non c'è dubbio che la Gestione separata sia una gestione contributiva obbligatoria.

Inoltre, il fatto che non contempli esplicitamente la Gestione separata è normale, dato che la Gestione separata è stata istituita **successivamente** con la L. [335/95](#).

La sentenza in commento non è isolata in quanto si innesta in un precedente pronunciamento della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. [26039/2019](#), aveva già **esteso** la facoltà di ricongiunzione dei contributi della Gestione separata presso la Cassa dei **dottori commercialisti**.

Trattandosi di un orientamento giurisprudenziale che si sta **consolidando**, è auspicabile che l'INPS ne prenda atto, adegui le procedure in tempi accettabili e consenta la ricongiunzione, estendendo anche alla Gestione separata le regole generali dei rapporti tra i Fondi pensionistici e Casse di previdenza, come già accaduto nel 2018 per il trasferimento della contribuzione versata erroneamente alla Gestione separata invece che alla Cassa alla quale era dovuta (L. [388/2000](#), circ. INPS 9 marzo 2018 n. [45](#)).

Il Fisco punta ai dati fattura integrati

L'obiettivo è ottenere, con il procedimento di Text mining, dati pronti per le diverse attività da svolgere nei confronti dei contribuenti

/ Carlo NOCERA

Con l'avvento della fatturazione elettronica il Fisco punta all'acquisizione totale dei dati contenuti nei milioni di documenti che quotidianamente viaggiano sul **"Sistema di interscambio"** (SdI) per il successivo utilizzo ai fini dei controlli e degli accertamenti.

D'altronde, la norma istitutrice della fatturazione elettronica, il DLgs. n. 127 del 2015, nel 2019 viene modificata con la previsione che "I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'**ottavo anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:

- dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'[articolo 2](#), comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali".

Il tutto, però, è subordinato a un parere del Garante della **privacy** in ordine alle misure di garanzia da adottare a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, che a oggi ancora non ha fornito il "via libera" per l'avvio della raccolta dei dati.

L'Amministrazione finanziaria punta ad acquisire, in particolare, quei dati risultanti nelle fatture riferibili a **rapporti diversi** da quelli cosiddetti **"B2B"**, che possono assumere interesse per ampliare il raggio di azione dell'analisi del rischio propedeutica all'esecuzione dei successivi controlli e accertamenti. In altre parole, il Fisco desidera conoscere le informazioni relative alla natura, qualità e quantità dei beni ceduti e/o dei servizi prestati, per poi ottenere, attraverso il procedimento di Text mining, dati pronti per le diverse attività da svolgere nei confronti dei contribuenti.

Il **Text mining** è una tecnica di intelligenza artificiale che utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale per trasformare il testo libero di documenti in dati **"strutturati"** e **"normalizzati"**: il procedimento genera, insomma, tanto grafici, tabelle e "mappe mentali" quanto elementi da integrare in appositi database per successive attività di analisi descrittive e "predittive". Va ricordato, infatti, che tra gli scopi del Text mining ci sono quelli di scoprire associazioni nascoste, come legami tra argomenti e soggetti o trend temporali di una determinata condotta, di estrarre informazioni specifiche e di "addestrare" i motori di ricerca.

Ferma restando la sacrosanta attività di contrasto ai fenomeni elusivi ed evasivi, ci si chiede però quale possano essere le **difese dei contribuenti** di fronte a

un'evoluzione del genere che, c'è da starne certi, sarà gelosamente celata per quanto riguarda sia la "sorgente" dell'elaborazione, sia i dati oggetti della stessa (a tal proposito, valga l'esperienza ventennale degli ancora "secretati" studi di settore).

Venendo in concreto alle nuove iniziative di controllo (cfr. sul punto la Relazione per orientare le azioni del Governo volte a ridurre l'evasione fiscale derivante da omessa fatturazione, emanata il 20 dicembre 2021 dal MEF), l'analisi dei "dati fattura integrati" potrebbe essere impiegata in materia di:

- operazioni **attive** aventi a oggetto merce di elevato valore (auto, natanti, opere d'arte e gioielli), da utilizzare per analisi di coerenza tra la descrizione della merce ceduta, l'importo fatturato e l'aliquota IVA applicata;
- operazioni **passive** segnaletiche di un'attività economica occultata parzialmente o totalmente, da utilizzare per individuare la "schermatura" di costi al fine di non fare emergere la reale base imponibile ovvero lo svolgimento di un'attività imprenditoriale o professionale completamente celata al Fisco (nel caso dei c.d. "evasori totali");
- gestione del **ciclo di vita** delle giacenze di magazzino, da utilizzare per analisi "a tavolino" di coerenza quantitativa tra percentuale di ricarico, periodo di giacenza media e natura dei beni;
- natura, qualità e quantità delle prestazioni fatturate nei confronti dei **consumatori finali**, da utilizzare per attività di accertamento sintetico sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute da un contribuente persona fisica nel corso di un periodo d'imposta da confrontare con la capacità del soggetto in ragione dei redditi conseguiti e del patrimonio disponibile.

Necessario fronteggiare possibili distorsioni per la tutela dei contribuenti

È ovvio che quanto descritto non rappresenta che una minima esemplificazione delle possibili elaborazioni dei dati in questione: sul versante della difesa del contribuente appare perciò sin d'ora necessario che qualsiasi operazione effettuata, attiva o passiva, sia maggiormente **"causale"** rispetto al passato.

Ciò al fine di fronteggiare possibili **distorsioni** nei futuri processi associativi e di creazione di ontologie da parte della descritta tecnica di intelligenza artificiale che, oltre a rappresentare gli elementi fondanti le attività di controllo e di accertamento del futuro ormai prossimo, probabilmente registreranno anche l'adesione quasi fideistica dei funzionari preposti alle attività di controllo e di accertamento.

Documentazione probatoria importante per le regole anti-ibridi

Opportuna la conservazione, valorizzando un approccio coordinato con le società estere coinvolte per considerare le eventuali "reazioni" lì applicate

/ Raimondo ROSSI e Stefano SCHIAVELLO

La normativa introdotta dal Capo IV del decreto ATAD (art. da 6 a 11 del DLgs. n. 142/2018, in vigore dal 2020) richiede alle società residenti ai fini fiscali in Italia (e in generale ai soggetti titolari di reddito d'impresa) di implementare sostanziali e articolate attività per individuare i presupposti applicativi delle regole di **contrasto** ai **disallineamenti da ibridi**, e, ove necessario, per neutralizzarne gli effetti a livello fiscale.

In primo luogo, le società italiane caratterizzate da elementi transnazionali (sia nell'ambito della propria struttura partecipativa che in relazione ai negozi giuridici e alle componenti di reddito rilevate) sono tenute a verificare la presenza di "disallineamenti" nel trattamento fiscale applicato, rispettivamente, in Italia e in uno (o più) Stati esteri. Ove il trattamento fiscale applicato in Italia produca effetti **non coerenti** (e perciò "ibridi") nell'interazione con il trattamento fiscale applicato nello Stato estero (sostanzialmente, ove si producano fenomeni di deduzione senza inclusione e di doppia deduzione nei due Stati), la normativa introdotta dal decreto ATAD dispone specifiche "**reazioni**" da operare in Italia. Tali "reazioni" si sostanziano nella negazione della deduzione o nella forzata inclusione, rispetto alla base imponibile della società italiana, dell'elemento da cui si origina il disallineamento.

Il sistema di "reazioni" implica la necessità di considerare attentamente le **disposizioni fiscali** applicate nello **Stato estero** coinvolto nella specifica operazione, in quanto le cause del disallineamento potrebbero essere state lì eliminate da disposizioni equivalenti a quelle previste dalla normativa italiana (ad esempio, tramite la negazione della deduzione di un determinato elemento in capo alla società estera coinvolta nell'operazione con la società italiana).

Proprio in ragione della possibile reazione nello Stato estero coinvolto nella fattispecie ibrida, il decreto ATAD individua alcune ipotesi in cui le reazioni in capo alla società italiana non trovano applicazione, per effetto appunto di un'**equivalente reazione** adottata dallo **Stato estero** (art. 8 del decreto ATAD).

In questo contesto, è ad esempio previsto che la reazione italiana sia "disinnescata" a condizione che la ripresa fiscale attuata nello Stato estero – tale da eliminare il disallineamento – risulti "da una **dichiarazione** rilasciata dal contribuente ivi residente o localizzato

ovvero da altri elementi certi e precisi" (art. 8 commi 1 e 2 del decreto ATAD).

Ai fini fiscali italiani, assume quindi significativa rilevanza la dichiarazione rilasciata dal contribuente estero, alla quale appare ragionevole estendere i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria in merito ad analoghe "dichiarazioni", come ad esempio quella prevista dall'art. 44 comma 2 lett. a) del TUIR, ovvero ritenendo valida una semplice **attestazione** della società estera, senza che questa sia asseverata dalla locale autorità fiscale (circolare Agenzia delle Entrate n. 4/2006). Parimenti, in merito agli "elementi certi e precisi" previsti dalla norma, potrebbero essere valorizzate le dichiarazioni dei redditi dei soggetti esteri, nonché le attestazioni delle autorità fiscali estere o di istituzioni estere ivi riconosciute.

Rispetto degli aspetti probatori rilevante anche ai fini procedurali

Il rispetto di tali aspetti probatori assume rilevanza anche ai fini procedurali, in particolare considerando le specifiche disposizioni in materia di **controlli** (art. 11 del decreto ATAD), che prevedono l'instaurarsi di un contraddittorio tra l'Amministrazione finanziaria e la società italiana, che potrà dimostrare che una determinata operazione non fa emergere rischi in tema di disallineamenti da ibridi, ragionevolmente anche con il supporto delle "dichiarazioni" dei soggetti esteri e degli altri "elementi certi e precisi".

In caso di violazione delle disposizioni anti-ibridi, la società italiana è soggetta alle **ordinarie sanzioni** tributarie in materia di imposte sui redditi e, ove ne vengano integrati i presupposti, anche alle sanzioni in ambito penale-tributario.

Nel contesto brevemente descritto, appare quindi opportuno che la società italiana, come recentemente indicato dall'Amministrazione finanziaria, predisponga e conservi tutta la **documentazione** rilevante ai fini di eventuali controlli circa il rispetto della normativa anti-ibridi, valorizzando un approccio coordinato con le società estere coinvolte nelle varie operazioni al fine di considerare e registrare adeguatamente le eventuali "reazioni" lì applicate.

Vizi del titolo di riscossione dei crediti esteri fuori dalla giurisdizione italiana

La disciplina contenuta nel DLgs. 149/2012 non prevede la notifica della cartella di pagamento

/ Caterina MONTELEONE

La sentenza della Cassazione 4 aprile 2022 n. [10672](#) affronta la questione del **riparto di giurisdizione** tra autorità di Stati diversi in merito alla riscossione di crediti esteri e ribadisce il principio secondo cui le contestazioni relative al credito o al titolo esecutivo sono di competenza dello Stato titolare del credito e richiedente l'esecuzione, mentre le controversie relative agli atti esecutivi spettano allo Stato adito, precisando che tale ripartizione non può essere modificata "sostenendo che l'atto di riscossione deve riprodurre (o allegare) l'atto impositivo, sì da permettere al contribuente di formulare i suoi motivi di contestazione".

La sentenza è stata pronunciata in relazione a una fattispecie nella quale il contribuente, ricevuta la **cartella di pagamento** emessa dall'Agente della riscossione, presentava ricorso per eccepire il vizio di notifica dell'atto presupposto erroneamente individuato nell'atto impositivo emesso dall'Autorità danese creditrice e richiedente l'**esecuzione** coattiva in Italia per il recupero del credito IVA, oltre al vizio di motivazione in quanto tale atto non era neanche stato allegato alla cartella di pagamento ricevuta.

Le eccezioni sollevate erano state accolte sia in primo che in secondo grado in quanto i giudici avevano (erroneamente) ritenuto che alla cartella di pagamento avrebbe dovuto essere allegata la **domanda di recupero** inviata dall'Autorità danese a quella italiana.

La Corte di Cassazione, richiamando un principio consolidato in giurisprudenza, ha riformato la sentenza di secondo grado e ha ribadito che, nelle fattispecie come quella in esame, nella quale il titolo è stato formato in uno Stato diverso rispetto a quello chiamato a darvi **esecuzione**, l'atto presupposto non è l'accertamento emesso nello Stato creditore (che, infatti, non deve essere allegato alla cartella di pagamento) e ha altresì escluso che la domanda di recupero inviata dallo Stato danese all'Italia dovesse essere allegata alla cartella. A dimostrazione della correttezza del principio sancito, i giudici hanno richiamato l'[art. 5](#) comma 5 del DLgs. 69/2003, applicabile nel periodo in cui era iniziata l'attività di riscossione, il quale individua il contenuto della domanda di recupero che lo Stato creditore invia allo Stato che deve dare esecuzione al credito, prevedendo anche che siano allegati l'**originale** o una **copia conforme** del titolo esecutivo emesso nell'altro Stato membro e gli altri documenti ritenuti necessari ai fini del recupero del credito.

Inoltre, il successivo comma 8, nel disciplinare le mo-

dalità di recupero dei crediti, si limita a prevedere che il recupero avverrà mediante cartella di pagamento, senza però indicare una motivazione specifica e diversa rispetto a quella prevista dalla norma generale contenuta nel DPR [602/73](#) e nel DLgs. [46/99](#) e successive modifiche.

Per tale ragione, i giudici di legittimità hanno considerato **motivata** la cartella di pagamento, non essendo in contestazione l'indicazione degli "elementi necessari per procedere alla riscossione nella situazione considerata, ossia in particolare: numero e data della richiesta dell'Autorità fiscale straniera, normativa europea sulla base della quale era stata effettuata la richiesta; definitività del titolo; indicazione del ruolo e dello stato di esecutività dello stesso; natura delle imposte richieste dall'Autorità estera".

Nessuna valutazione sul merito della pretesa

I giudici hanno anche escluso che la domanda di recupero dovesse essere comunicata alla parte debitrice o comunque allegata alla cartella di pagamento, essendo un atto rivolto solo allo Stato che deve procedere all'esecuzione coattiva, nell'ambito della **collaborazione tra gli Stati**.

Rileva considerare che la disciplina oggi vigente è stata **modificata**, in quanto il legislatore con il DLgs. [149/2012](#) ha previsto che l'agente della riscossione debba informare il debitore di aver preso in carico la riscossione del credito estero, a seguito dalla domanda di recupero ricevuta dallo Stato richiedente, e che l'esecuzione coattiva verrà avviata "in forza del titolo uniforme e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o di altra intimazione" ([art. 8](#) commi 2 e 6 del DLgs. 149/2012).

Pertanto, nell'esecuzione coattiva dei **crediti esteri** iniziata a seguito delle domande presentate dagli Stati richiedenti dal 1° gennaio 2012 (ma anche per quelle antecedenti la cui riscossione non era stata avviata al 31 dicembre 2011) non dovrebbero più sorgere questioni analoghe a quella oggetto della sentenza in analisi.

Infatti, la possibilità di dare esecuzione al credito estero senza che lo Stato italiano debba notificare la cartella di pagamento (essendo previsto il c.d. "**titolo uniforme**", che riporta il titolo dello Stato richiedente e permette l'esecuzione coattiva nello Stato adito) dovrebbe evitare il sorgere di contestazioni diverse da quelle relative agli atti esecutivi.

Esclusa la conferma delle misure protettive per carenza documentale

Il creditore deve potersi esprimere sulle misure protettive richieste

/ Francesco DIANA

Nella composizione negoziata della crisi, l'imprenditore che abbia richiesto l'adozione di misure **protettive**, ex [art. 6](#) del DL 118/2021, con ricorso presentato al tribunale lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, è tenuto a chiederne la conferma o la modifica e, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. L'imprenditore, unitamente al suddetto ricorso, è tenuto a **depositare** la documentazione di cui all'[art. 7](#) comma 2.

L'omesso adempimento dell'onere di allegazione, quando reiterato, anche a seguito di specifica richiesta **integrativa** posta dal giudice, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente **revoca** delle misure.

A tali conclusioni è giunto il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la pronuncia del [28 marzo 2022](#).

Nel caso di specie, il giudice, richiamando il rinvio alla disciplina sul procedimento **cautelare** uniforme contenuto all'[art. 7](#) comma 7 del DL 118/2021, ha ritenuto che la conferma delle misure protettive debba seguire la verifica dei requisiti tipici cautelari – il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora* – la cui dimostrazione grava su chi agisce in giudizio mediante l'allegazione della documentazione e la puntuale esposizione dei fatti posti a fondamento della pretesa.

L'onere di allegazione non potrebbe ritenersi integrato, ad esempio, con il deposito della mera schermata recante l'indice dei documenti caricati sulla piattaforma telematica; inoltre, la puntuale individuazione dei **creditori** a cui notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza costituiscono elementi indispensabili affinché possa garantirsi, in primis, la regolare instaurazione del contraddittorio ai fini della conferma delle misure protettive.

L'efficacia di queste ultime, benché immediata (c.d. *automatic stay*) a seguito della pubblicazione presso il Registro delle imprese dell'istanza di applicazione unitamente all'accettazione della nomina da parte dell'esperto ([art. 7](#) comma 1 del DL 118/2021), ha natura **provvisoria**: il successivo procedimento delineato dall'[art. 7](#) del DL 118/2021 è diretto alla **conferma**, alla modifica o, addirittura, alla loro revoca.

Il giudice, infatti, sentite le parti e l'esperto, nell'ambito del perimetro di deliberazione concessogli, procederà a verificare, innanzitutto, che le misure protettive richieste poggino sul presupposto, imminente e prospettico, del risanamento aziendale (si veda "[Misure protettive non confermate in assenza di prospettive di risana-](#)

[mento](#)" del 16 aprile 2022) e inoltre che queste risultino utili per la conduzione delle trattative a fronte di un **pregiudizio** per i creditori – i cui diritti risultano incisi dalle stesse – che non deve essere sproporzionato.

In ragione di ciò, deve ritenersi che il giudice possa condurre una **verifica** di **fattibilità** del processo di composizione negoziata, potendo anche servirsi, a tal fine, di un ausiliario nominato ai sensi dell'[art. 68](#) c.p.c. ([art. 7](#) comma 4 del DL 118/2021).

La documentazione richiesta esplica la sua utilità anche nei confronti dei creditori che solo disponendo di tutte le informazioni necessarie potranno correttamente e concretamente esprimersi in merito alle misure protettive e sollevare, ove necessario, possibili **eccezioni**.

L'obbligo di sentire i terzi i cui diritti risultano incisi dalle misure protettive e cautelari, in ottemperanza dell'[art. 115](#) c.p.c. – che, nel caso di specie, il giudice ha ritenuto applicabile anche in ambito cautelare – comporta, infatti, la necessità che a questi non solo sia correttamente notificato il ricorso, ma anche che siano fornite **tutte** le informazioni necessarie a consentirgli di muovere eccezioni e obiezioni al sacrificio impostogli.

In mancanza, si imporrebbe loro una preclusione che, di fatto, renderebbe vano il contraddittorio non essendo sufficientemente edotti.

Altro aspetto di rilievo riguarda la corretta individuazione delle parti **interessate** a cui notificare il ricorso.

È da ritenersi indispensabile, infatti, il deposito dell'elenco dei primi dieci creditori, per ammontare (art. 7 comma 2 lett. c) del DL 118/2021), la cui omissione precluderebbe il coinvolgimento di quelle parti interessate, non solo cruciali per le trattative ma, di fatto, anche potenzialmente **incisi** dalle misure protettive e di cui la norma esplicitamente richiede il coinvolgimento.

In ragione del favor legislativo per la composizione negoziata e ritenendo che possano trovare applicazione, per via analogica, i principi di cui all'[art. 162](#) comma 1 del RD 267/42 e all'[art. 9](#) comma 3-ter della L. 3/2012 (Trib. Milano [28 dicembre 2021](#); contra Trib. Roma [24 dicembre 2021](#)), la mancata allegazione costituisce comunque un'**omissione sanabile** grazie all'intervento del giudice che, come nel caso di specie, può concedere un termine per l'integrazione salvo, in caso di reiterata inerzia o omissione, giungere a una declaratoria di inammissibilità.

Ai fini IAS strumenti finanziari simili alle obbligazioni con specifici requisiti

Prima occorre accertare se sussistono le caratteristiche per considerare lo strumento finanziario come azione o titolo simile alle azioni

/ Luca MIELE

Ai fini IAS, ai sensi dell'[art. 5](#) del DM 8 giugno 2011, emanato al fine di coordinare le regole di determinazione della base imponibile IRES con gli standard contabili internazionali, indipendentemente dalla qualificazione e dalla classificazione adottata in bilancio, si considerano simili alle obbligazioni gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'[art. 44](#) del TUIR. In altre parole, è **disattivata la rilevanza fiscale** della qualificazione e classificazione in bilancio in quanto l'assimilazione alle obbligazioni è individuata in base ai requisiti di cui al citato art. 44.

Si tratta, come chiaramente affermato dalla risoluzione 26 febbraio 2019 n. [30](#), di una **deroga** al principio di **derivazione rafforzata** e ciò che rileva, quindi, sono i criteri "formali" indicati nell'art. 44 del TUIR. In particolare, nel menzionato documento di prassi si legge che l'art. 5 comma 1 del DM 8 giugno 2011 "disattivando la derivazione (rafforzata) dal bilancio, supera le qualificazioni e le classificazioni del bilancio IAS compliant e mantiene (ovvero impone) la descritta distinzione «formale» contenuta nell'art. 44 del TUIR; le diverse modalità di individuazione e di classificazione in bilancio delle passività finanziarie e degli strumenti di equity rispetto ai criteri fiscali appena illustrati comportano, ovviamente, la formazione di doppi binari tra valori civili e fiscali".

Dovendo pertanto applicare l'art. 44 del TUIR, costituiscono **titoli finanziari simili** alle **obbligazioni** quelli di massa che contengono una obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata e siano assenti diritti di partecipazione alla gestione dell'impresa.

La norma, quindi, impone una serie di requisiti che vanno soddisfatti affinché i titoli emessi siano considerati simili alle obbligazioni.

Quanto al requisito dell'**emissione di massa**, lo stesso risulta integrato se i titoli sono emessi con un unico atto in una pluralità di esemplari fra loro identici a favore di una pluralità di investitori (ris. n. [54/2009](#)).

In merito all'ulteriore requisito del **pagamento alla scadenza**, va ricordato che la stessa può anche non essere ancorata a una scadenza precisa, ma, ad esempio, essere legata alla durata della società o alla sua liquidazione qualora la società sia costituita a tempo indeterminato ai sensi dell'[art. 2328](#) comma 2 n. 13) c.c.; in tal senso si è espressa la circolare n. [4/2013](#) dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto concerne il requisito della **natura incondizionata dell'obbligo di rimborso** del capitale versato, non inficia la qualificazione di titolo simile alle obbligazioni il fatto che le obbligazioni siano subordinate, nel senso di essere soddisfatte successivamente rispetto a tutte le altre obbligazioni dell'emittente. Siffatto orientamento è stato fatto proprio dall'Amministrazione finanziaria in alcuni documenti di prassi; ad esempio, nella circolare n. [306/96](#) è stato precisato che "la clausola di subordinazione non travolge il diritto del portatore del titolo ad ottenere il rimborso del capitale mutuato". Anche nella successiva circolare n. 4/2013 è chiaramente indicato che "ai sensi dell'[art. 2411](#) c.c. il diritto dell'obbligazionista al rimborso del capitale e agli interessi può essere, in tutto in parte, postergato alla soddisfazione dei diritti degli altri creditori della società, rimanendo fermo il diritto prioritario al rimborso degli obbligazionisti rispetto ai soci (obbligazioni cosiddette subordinate)".

E infine, per quanto riguarda l'ultimo requisito, è necessario che ai possessori delle obbligazioni **non** sia riconosciuto alcun **diritto di partecipazione** diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.

A tal fine, pertanto, non rilevano (ovviamente) i diritti solitamente riconosciuti agli obbligazionisti ai sensi del codice civile, quali il diritto di partecipare all'assemblea degli obbligazionisti ([art. 2410](#) c.c.), nonché il diritto di nominare un rappresentante comune ([art. 2417](#) c.c.).

Da ultimo, ricordiamo che, ancor prima di verificare la sussistenza dei summenzionati requisiti necessari alla qualificazione fiscale di titoli quali simili alle obbligazioni, occorre accertare se sussistono le caratteristiche per considerare lo strumento finanziario in questione come **azione o titolo simile alle azioni**; in tal senso, verificato che la remunerazione dei titoli non è totalmente rappresentata dai risultati economici della società emittente o di altra società del gruppo, si passa alla verifica dei requisiti per includerli tra i titoli simili alle obbligazioni.

In alcuni casi, seppure non molto frequenti, può accadere che il titolo in considerazione non presenti i requisiti per essere considerato simile alle azioni ma neanche quelli per essere considerato simili alle obbligazioni; nella fattispecie, il titolo ricadrà fra i cosiddetti **titoli atipici**.

La confisca estingue l'obbligazione doganale, non quella legata a IVA e accise

La misura ablativa può intervenire anche dopo l'introduzione irregolare della merce nel territorio doganale unionale

/ Diego ZUCAL

L'obbligazione doganale si estingue laddove le merci, introdotte illegalmente nel territorio doganale dell'Ue, siano **sequestrate e** successivamente **confiscate**. L'estinzione dell'obbligazione doganale, tuttavia, non ha effetti sul dovere di procedere al versamento di accise e IVA.

È questo l'importante principio espresso nella sentenza della Corte di Giustizia del 7 aprile 2022, relativa alla causa [C-489/20](#).

Il caso analizzato dai giudici unionali è il seguente. La Dogana lituana procedeva al sequestro di prodotti soggetti ad accisa (sigarette) **illegalmente introdotti** nel territorio dell'Ue. L'autore dell'illecito veniva condannato in sede penale al pagamento di un'ammenda, mentre la merce veniva confiscata e poi distrutta.

L'ufficio doganale notificava al reo un atto impositivo con il quale richiedeva le accise e l'IVA gravanti sul prodotto confiscato, mentre nessuna pretesa veniva elevata a titolo di dazio, posto che l'[art. 124](#) par. 1 lett. e) del Reg. Ue 952/2013 (CDU) dispone l'estinzione dell'**obbligazione doganale** "e) quando le merci soggette a dazi all'importazione o all'esportazione vengono confiscate o sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate".

Il contribuente impugnava tale provvedimento, eccependo che, siccome l'obbligazione doganale si era estinta a seguito della confisca, anche l'obbligo di versare accise e IVA era venuto meno.

A fronte di tale eccezione il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: se l'[art. 124](#) par. 1 lett. e) del CDU deve "essere interpretato nel senso che un'obbligazione doganale **si estingue** qualora (...) merce di contrabbando sia stata sequestrata e successivamente confiscata dopo essere già stata introdotta irregolarmente (immissione in consumo) nel territorio doganale dell'Unione europea"; in caso di risposta affermativa a tale questione, se l'estinzione vale anche per l'**accisa e l'IVA**.

L'autorità rimettente, con riferimento alla prima questione, ha osservato che l'[art. 124](#) par. 1 lett. e) del CDU differisce dall'omologo, ora abrogato, [art. 233](#) par. 1 lett. d) del Reg. n. 2913/92, il quale prevedeva che il sequestro e la confisca, ai fini dell'estinzione dell'obbligazione, dovessero avvenire "all'atto dell'introduzione irregolare". Pertanto, alla luce del mutato quadro normativo, si dovrebbe oggi ritenere **irrilevante il momento di applicazione** della misura cautelativa o ablativa.

La Corte di Giustizia, avallando l'interpretazione del giudice del rinvio, ha stabilito che "il legislatore dell'Unione ha operato la scelta di non subordinare più l'estinzione dell'obbligazione doganale alla condizione che il sequestro avvenga contestualmente all'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione". Di conseguenza "l'obbligazione doganale **si estingue anche se** le merci di contrabbando sono sequestrate quando sono già state introdotte nel territorio doganale dell'Unione, ossia al di fuori della zona in cui si trova il primo ufficio doganale situato all'interno di tale territorio".

Il supremo collegio unionale specifica, tuttavia, che il venir meno del dovere di versare i dazi non osta "all'imposizione delle **sanzioni**", come peraltro specificamente previsto dall'[art. 124](#) par. 2 del CDU.

La parte più interessante della sentenza in esame concerne, a ogni modo, il percorso argomentativo utilizzato dalla Corte per affermare che l'estinzione dell'obbligazione doganale **non ha effetti** sul dovere di versamento delle **altre** imposte **indirette**.

Per quanto concerne le **accise**, nella pronuncia si specifica che la direttiva 2008/118 fra i casi di "immissione in consumo" (che segna il momento di esigibilità dell'imposta) contempla quello dell'importazione irregolare, salvo che la merce non sia immediatamente vincolata a un regime sospensivo ([art. 7](#) par. 2 lett. d). Per tale ragione, afferma la Corte, l'importazione irregolare di prodotti sottoposti ad accisa determina il verificarsi del "fatto generatore" dell'imposta, e con esso la debenza dell'accisa.

Con motivazione affine, anche per l'**IVA** il giudice unionale ha stabilito che "La direttiva IVA non contiene disposizioni che prevedano l'estinzione dell'obbligo di pagare l'imposta in caso di estinzione dell'obbligazione doganale relativa alle merci di contrabbando per la causa di cui all'articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del codice doganale dell'Unione. Ne consegue che, una volta divenuta esigibile, l'IVA su tali merci **resta dovuta**. Tale valutazione è corroborata dal fatto che, quando le merci sono state sequestrate e confiscate dopo aver lasciato il primo ufficio doganale ubicato all'interno del territorio doganale dell'Unione, il fatto generatore dell'IVA si è già verificato e l'IVA è pertanto divenuta esigibile (v., per analogia, sentenza del 29 aprile 2010, D. T. L., [C-230/08](#), EU:C:2010:231, punto 94)".

Responsabile anche la banca “approfittatrice”

Tenuta a risarcire il danno derivante da illecita attività di direzione e coordinamento

/ Maurizio MEOLI

La **banca “approfittatrice”** risponde, nei limiti del vantaggio consapevolmente conseguito, dei danni prodotti da una illecittissima attività di direzione e coordinamento senza che sia necessario provare un suo contributo causale.

Ad affermarlo è la sentenza n. [1569/2021](#) della Corte d'Appello di Milano.

Nel caso di specie, una holding acquistava da una banca, al valore nominale, **crediti di dubbia esigibilità** che l'istituto di credito vantava nei confronti di una società nel mirino della holding stessa. Contestualmente, una controllata al 100%, poi fallita, stipulava un contratto di factoring con la medesima banca, tramite il quale, da un lato, cedeva alla banca propri **crediti di sicura solvibilità** e, dall'altro, otteneva importanti anticipazioni di credito. Tale provvista, peraltro, veniva trasferita alla controllante che, proprio con tali fondi, procedeva all'acquisto dei suddetti crediti di dubbia esigibilità.

In esito al fallimento della controllata, il relativo curatore agiva anche nei confronti della banca a titolo di responsabilità contrattuale, ex [art. 2043](#) c.c., o, in subordine, a titolo di arricchimento senza causa, ex [art. 2041](#) c.c. Tali domande venivano rigettate dai giudici di primo grado.

Contro tale decisione il curatore ricorreva in appello lamentando come fosse stato ignorato il fatto che l'[art. 2497](#) comma 2 c.c. richieda, ai fini della responsabilità del terzo estraneo rispetto a una illecita attività di direzione e coordinamento, la **semplice conoscenza del fatto lesivo** derivante dall'abusivo esercizio di tale attività e l'averne consapevolmente tratto beneficio. In particolare, ai sensi di tale previsione, risponde, in solido con chi abbia illecitamente esercitato l'attività di direzione e coordinamento, “chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio”.

La Corte d'Appello accoglie il ricorso.

In primo luogo, precisa come – pur dovendosi, in astratto, collocare la fattispecie nell'alveo del primo comma dell'[art. 2497](#) c.c. – occorra analizzare quale sia stata, in concreto, la posizione della banca quale **soggetto interessato** ai sensi del secondo comma della norma.

Si osserva, quindi, come, a fronte della ricordata previsione codicistica, nell'ambito di operazioni infragruppo illecite, o comunque intraprese in violazione dei principi di corretta gestione societaria, che abbiano determinato lesione all'integrità del patrimonio sociale, siano ravvisabili **tre forme di potenziale responsabilità** della banca (situazioni che, per inciso, prescindono dalle ipotesi in cui alla banca si imputi una sostanziale

co gestione della società controllante in forza, in particolare, delle previsioni contenute in rigorosi convenants di contratti di finanziamento, potenzialmente in grado di attribuirle quella tipologia di controllo “esterno” sulla debitrice per effetto di particolari vincoli contrattuali ex [art. 2359](#) comma 1 n. 3 c.c.; circostanza, peraltro, negata nel caso affrontato da App. Milano n. [1949/2020](#)).

La prima è la responsabilità dell'ente creditizio che abbia **concorso nell'illecito** degli amministratori della società finanziata. Si tratta di una responsabilità che appare da ricondurre all'[art. 2055](#) comma 1 c.c., ai sensi del quale, “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”. Tale responsabilità potrebbe essere contestata a una banca che abbia indebitamente erogato alla società “controllante” un finanziamento che, in qualche modo, si ponga come condizione indispensabile per il compimento degli atti di illecita attività di direzione e coordinamento.

La seconda è la responsabilità della **banca “fiancheggiatrice”**, ovvero la responsabilità della banca che, pur non partecipando all'illecita attività di direzione e coordinamento, abbia fornito i mezzi necessari al soggetto che eserciti eterodirezione sulla società finanziata. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la banca conceda un finanziamento alla “controllata” per porre in essere un piano di risanamento velleitario imposto dalla holding, così rallentando la liquidazione giudiziale della controllata stessa.

La terza, infine, è la responsabilità della **banca “approfittatrice”**, che attiene al caso in cui la banca, sempre non contribuendo causalmente all'abuso di direzione e coordinamento della holding sulla controllata e mantenendo un comportamento sostanzialmente neutro o passivo, ne tragga beneficio. Beneficio palesemente conseguito dalla banca del caso di specie, che aveva venduto crediti quasi inesigibili e acquistato crediti di relativamente certa realizzazione, entrambi al prezzo nominale; con un “saldo” reale dell'operazione, in termini di utilità economica, che non poteva non rientrare nella piena consapevolezza dell'istituto di credito.

Circostanza sufficiente per affermare l'esistenza del profilo di responsabilità in rilievo, rispetto al quale non solo non è necessario dimostrare che la banca avesse predisposto, oppure gestito l'operazione, ma nemmeno che possedesse un coefficiente di partecipazione all'inadempimento particolarmente pregnante, ossia di vero e proprio **dolo o colpa grave**, essendo sufficiente, in forza della previsione dell'[art. 2497](#) comma 2 c.c., la consapevolezza del “beneficio”, nei limiti del vantaggio conseguito.

MUD 2022 da presentare entro il 21 maggio

La dichiarazione va trasmessa mediante invio telematico o, nei casi consentiti, con PEC

/ **Lorenzo MAGRO**

Scade il **21 maggio 2022** il termine per l'invio alla Camera di Commercio del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) 2022, con il quale vanno dichiarati (indicandone quantità e tipologia) i rifiuti prodotti e/o gestiti nel 2021.

Tale modello dichiarativo è stato approvato con DPCM del [17 dicembre 2021](#), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 gennaio 2022: in ragione di ciò, a norma dell'[art. 6](#) comma 2-*bis* della L. 70/1994, il termine per la presentazione del modello dichiarativo, ordinariamente individuato il 30 aprile di ciascun anno, è stato fissato in **centoventi giorni** dalla data di pubblicazione del decreto, ossia, appunto, il 21 maggio 2022.

Si ricorda che il MUD si articola in **sei comunicazioni**:

- comunicazione rifiuti;
- comunicazione veicoli fuori uso;
- comunicazione imballaggi (composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio);
- comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione;
- comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).

Tra le novità recepite nel nuovo modello, si richiama, in particolare, che è stata modificata la comunicazione relativa ai **rifiuti urbani**, individuandone tra i destinatari anche i soggetti che si occupano della raccolta di tali rifiuti a norma dell'[art. 198](#) comma 2-*bis* del DLgs. 152/2006 (ossia i soggetti ai quali sono conferiti i

rifiuti urbani, per avviarli al recupero, dalle utenze domestiche che non si rivolgono al servizio pubblico).

Va presentato un MUD per ciascuna **unità locale**, da trasmettere alla Camera di Commercio territorialmente competente, mediante:

- in generale, invio telematico con firma digitale;
- oppure, ove normativamente consentito, trasmissione a mezzo PEC di un documento pdf contenente, tra l'altro, la scansione di copia, sottoscritta dal dichiarante, della modulistica generata dal sistema di compilazione.

In caso di MUD **omesso**, incompleto o inesatto, a norma dell'[art. 258](#) del DLgs. 152/2006, viene disposta una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro.

Qualora il MUD sia trasmesso tardivamente, ma entro i **60 giorni** successivi alla scadenza del 21 maggio 2022 (ossia entro il 20 luglio 2022), viene irrogata una sanzione tra i 26 e i 160 euro. Nell'ipotesi di ritardo superiore ai 60 giorni, il MUD si considera invece omesso, con le predette conseguenze sanzionatorie.

In caso di mancata, incompleta o inesatta comunicazione per i **veicoli fuori uso**, l'[art. 13](#) comma 7 del DLgs. 209/2003 prevede una sanzione da 3.000 a 18.000 euro. Per la sola omessa comunicazione, è altresì disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da due a sei mesi.

In caso di mancata, incompleta o inesatta comunicazione per i **produttori AEE**, viene prevista dall'[art. 38](#) comma 2 lett. h) del DLgs. 49/2014 una sanzione compresa tra i 2.000 ed i 20.000 euro.